



**Direzione Patrimonio Immobiliare
Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Affidamento del servizio di NCC per trasporto scolastico su scuolabus per alunni delle scuole dell’infanzia e primarie e per alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado – a.s. 2024/2025 – in 7 lotti, conforme alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al decreto del ministero della transizione ecologica del 17 giugno 2021 (pubblicato in g.u. n. 157, del 2 luglio 2021)

Art. 1 Oggetto dell'Appalto

L'appalto – suddiviso in undici (7) lotti - ha per oggetto:

Servizio NCC per trasporto scolastico ordinario alunni scuole dell'infanzia e scuola primaria:

Lotto 1 – Itinerario indicativo: scuole Bechi e Don Milani

Lotto 2 - Itinerario indicativo: scuola Kassel

Lotto 3 – Itinerario indicativo: scuola Mameli

Lotto 4 - Itinerario indicativo: scuola Fanciulli

Servizio NCC per trasporto scolastico alunni con disabilità scuole dell'infanzia, primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado:

Lotto 5 - Itinerario indicativo 34D con prevalenza di servizio sul Quartiere 3

Lotto 6 - Itinerario indicativo 36 D con prevalenza di servizio sul Quartiere 4

Lotto 7 – Itinerario indicativo 40D con prevalenza di servizio sui Quartieri 4 e 5

Gli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente Capitolato, relativi ai primi quattro lotti, contengono le seguenti indicazioni:

- capienza minima del mezzo in base alle richieste pervenute (es: $17+1+1= 17$ posti alunni a sedere + 1 posto accompagnatore + 1 posto autista);
- numero indicativo dei giri, sia in andata sia in ritorno;

- numero orientativo delle fermate, lato e località della fermata stessa e KM indicativi.

Per i Lotti dal 5 al 7, descritti nei relativi allegati, possono essere richiesti automezzi attrezzati con pedana e contengono le seguenti indicazioni:

- capienza minima del mezzo in base alle richieste pervenute (es.: posti alunni 4 +2 c+1+1= 4 posti alunni a sedere + 2 posti carrozzina + 1 posto accompagnatore + 1 posto autista);
- numero indicativo dei giri, sia in andata sia in ritorno;
- itinerario con orari approssimativi per il viaggio di andata e ritorno e chilometri indicativi.

Si specifica che per tutti i Lotti, **gli itinerari sono indicativi e relativi all'a.s. 2024/2025**. Essi potranno subire modifiche nel corso dell'a.s. in base al variare della tipologia di utenza, della destinazione della stessa e del numero dei giri richiesti all'interno dello stesso itinerario.

Art. 2 Durata e Corrispettivo dell'Appalto

L'appalto avrà durata annuale per l'a.s. 2024/2025 e, in base al Calendario Scolastico della Regione Toscana, avrà inizio dal 16 settembre 2024 per una durata di presunti 175 giorni lavorativi.

Il totale dei giorni presunti è suscettibile di variazioni; l'Amministrazione si riserva di modificare il numero dei giorni di servizio sulla base del calendario scolastico regionale.

I costi giornalieri del servizio oggetto di appalto sono dettagliati nella Relazione tecnico-illustrativa. La percentuale di ribasso offerta sull'importo a base di gara verrà applicata sul costo giornaliero così come arrotondato nelle tabelle di dettaglio per ogni lotto contenute nella Relazione tecnico-illustrativa.

Nell'eventualità che venga effettuato un solo viaggio (di andata o ritorno), come indicato al successivo art. 4, o venga effettuato servizio per metà giornata, sarà corrisposto un importo pari alla metà del prezzo giornaliero di aggiudicazione.

Per le giornate di mancato servizio o di servizio effettuato con mezzi o personale non idonei, soggette alle penalità indicate al successivo art. 5.4, non sarà riconosciuto alcun corrispettivo.

Gli importi a base di gara per ogni Lotto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, sono i seguenti:

Lotto 1 € 24.862,25
Lotto 2 € 23.432,50
Lotto 3 € 24.862,25
Lotto 4 € 22.002,75
Lotto 5 € 37.262,75
Lotto 6 € 37.262,75
Lotto 7 € 37.262,75

La stazione appaltante, qualora i risultati del servizio siano soddisfacenti, siano accertati il pubblico interesse e la convenienza alla prosecuzione del rapporto con l'aggiudicatario, nonché siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del contratto, alle medesime condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali, per una durata massima pari ad un ulteriore a.s. (2025/2026).

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima dell'inizio del servizio.

L'esecuzione del servizio potrà avere inizio anche nelle more della stipulazione del contratto.

Art. 3 Aggiornamento Corrispettivo dell'Appalto

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano:

- indici dei prezzi al consumo,
- indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi dovrà essere richiesta dall'appaltatore, tramite apposita comunicazione con allegata la documentazione necessaria a motivare la richiesta. Qualora la Stazione Appaltante riconosca la revisione dei prezzi, essa verrà applicata a partire dal mese successivo alla richiesta qualora questa pervenga entro il 15 del mese precedente, altrimenti sarà riconosciuta a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta.

ART. 4 SERVIZIO NCC PER TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO (LOTTI da n. 1 a n. 4) E SERVIZIO NCC PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITÀ (LOTTI da n. 5 a n. 7)

Art. 4.1. Gestione del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto:

- ad alunni delle scuole dell'infanzia (comunali e statali) e delle scuole primarie statali (trasporto scolastico ordinario);
- ad alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

Entrambi i servizi di trasporto scolastico sono rivolti prioritariamente ai residenti nel Comune di Firenze e si svolgono, di norma, nei giorni feriali per cinque (5) giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, secondo i percorsi indicati negli Allegati n. 1,2,3,4,5,6 e 7 suscettibili di variazioni secondo le esigenze dell'utenza scolastica e sulla base degli orari di entrata ed uscita previsti annualmente dalle Direzioni didattiche degli Istituti Comprensivi a cui le scuole afferiscono.

Per entrambi i servizi sono esclusi i giorni che sono previsti come festivi nel "Calendario scolastico della Regione Toscana" o riconosciuti come vacanze ordinarie o straordinarie dalle Autorità scolastiche in seguito alla cosiddetta "autonomia scolastica", ovvero quelli in cui non si svolgono

attività didattiche in conseguenza di assemblee, scioperi in genere, consultazioni elettorali, chiusura dei plessi scolastici per eventi particolari ed imprevisti indipendenti dal Comune di Firenze.

La sospensione del servizio per le cause di cui sopra verrà comunicata alla Ditta aggiudicataria con 48 ore di preavviso e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla stessa. Con il medesimo termine la Ditta sarà avvisata nell'eventualità che debba essere effettuato un solo viaggio (di andata o di ritorno).

La Ditta è altresì tenuta ad informare l'Amministrazione comunale con preavviso di almeno 48 ore in caso di sciopero ed assemblee sindacali del proprio personale. La Ditta, trattandosi di servizio rivolto a minori, deve adoperarsi per informare il prima possibile gli uffici competenti dell'Amministrazione comunale di eventuale sciopero del personale autista.

La Ditta dovrà sempre e comunque assicurare il servizio, anche in caso di guasto agli automezzi; in tale circostanza gli stessi potranno essere sostituiti con vetture diverse, di caratteristiche uguali o superiori, purché regolarmente omologate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per tale tipo di trasporto. Sarà cura della Ditta, in tali casi, fornire tempestiva informazione in merito al personale incaricato dell'accompagnamento, nonché agli uffici competenti della Direzione incaricata del Comune di Firenze.

La Ditta si impegna a disporre di un'adeguata organizzazione operativa che consenta in ogni caso la disponibilità dei mezzi e del personale nei luoghi e nei tempi nei quali deve essere espletato il servizio; non costituiscono motivo di esclusione di responsabilità eventuali difficoltà di raggiungimento dei predetti luoghi dovuti alla distanza della sede di lavoro da parte dei mezzi dell'impresa.

L'appalto dovrà svolgersi in base a quanto stabilito dal D.M. 31.01.1997, da tutte le norme in esso richiamate, nonché dalla relativa Circolare Ministeriale dell'11.03.97.

La Ditta dovrà, altresì, avere disponibilità di una sede operativa nella Città Metropolitana di Firenze, munita di strumentazione tecnica idonea a supportare tutti i rapporti con l'Amministrazione comunale relativi alla gestione dell'appalto. In mancanza la Ditta si impegna a costituirla contestualmente alla stipula del contratto o dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza.

Art. 4.2 Itinerari trasporto scolastico ordinario e per alunni con disabilità

Gli itinerari, riportati negli allegati da 1 a 7 (Elenco Itinerari) al presente Capitolato, sono stati definiti in base alle richieste di iscrizione al servizio di trasporto pervenute al 10/02/2024.

Il servizio di trasporto scolastico ordinario prevede itinerari decisi dall'Amministrazione Comunale con fermate prestabilite per la salita e la discesa degli alunni; il servizio di trasporto scolastico per alunni con disabilità prevede un percorso casa-scuola e viceversa.

Pertanto i percorsi, il numero dei chilometri di ogni itinerario e il numero degli alunni trasportati sono da considerare indicativi, in quanto, nel rispetto del pubblico interesse, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare in ogni momento dell'anno scolastico quanto sopra riportato e di adeguare l'effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del numero degli utenti in caso di nuovi inserimenti o cancellazioni e di effettuare cambiamenti necessari in caso di deviazione di percorsi o di problemi collegati alla viabilità.

L'Amministrazione comunale non garantisce alcun numero minimo giornaliero di km in caso di sciopero, calamità naturali, epidemia o pandemia.

Per tutta la durata dell'appalto l'aggiudicatario dovrà provvedere all'esecuzione del servizio con propria organizzazione, con tutti i mezzi necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti.

Nessun cambiamento di percorso potrà essere effettuato dall'autista del mezzo senza il preventivo assenso da parte della Direzione competente del Comune di Firenze.

Art. 4.3 Automezzi per trasporto scolastico

La Ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare le norme del Codice della Strada in base all'uso e all'omologazione del veicolo adibito al servizio.

Gli automezzi utilizzati per il trasporto scolastico dovranno essere corrispondenti alle normative vigenti, essere omologati per il servizio per il quale vengono proposti che dovrà risultare dalla Carta

di Circolazione. La Carta di Circolazione del veicolo deve riportare la registrazione del collaudo tecnico effettuato dalla Motorizzazione Civile.

La Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso della prescritta Licenza per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente per i veicoli proposti nella presente procedura di appalto. Il servizio dovrà essere eseguito in osservanza di quanto previsto dal presente Capitolato, oltre al rispetto della normativa vigente in materia di circolazione, sicurezza stradale e autotrasporto delle persone, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni e le loro successive modificazioni e integrazioni:

- Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n° 495/1992);
- D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla successiva circolare D.G. n. 23 del 11/03/1997 del Ministero dei trasporti e della Navigazione, per il quale occorre che i vettori adottino ogni provvedimento idoneo alla protezione dei bambini durante il trasporto.
- D.M. 18/04/1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus", così come modificato dal DM del 1/04/2010 "Caratteristiche costruttive degli Scuolabus";
- Legge n. 218. Del 11/08/2003 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";
- Legge Regionale Toscana n. 36 del 16/06/2008 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";
- D.Lgs 39/2014, in particolare art. 2 - Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro;
- Decreto ministeriale 23/02/1999 n.88, in materia di accertamenti e controllo di idoneità fisica e psico - attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, valorizzando le previsioni che impongono di sottoporre a visita di revisione i dipendenti quando sorgano dubbi sulle loro condizioni.

Per i veicoli omologati M1 diesel non possono essere utilizzati veicoli EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5. Per i veicoli omologati M.1 con altra alimentazione, non possono essere utilizzati mezzi EURO 0, EURO 1 e EURO 2.

Per i veicoli omologati M.2, M.3 o uso speciale scuolabus, non possono essere utilizzati veicoli omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4.

Per i mezzi ad alimentazione elettrica non sono previste limitazioni.

Non possono essere utilizzati veicoli la cui data di immatricolazione sia antecedente di oltre 10 anni rispetto all'inizio dell'anno scolastico di utilizzo.

I veicoli adibiti al Servizio, acquistati o acquisiti in leasing, locazione o noleggiati, durante l'esecuzione del contratto, devono essere conformi alle specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 17 giugno 2021, **Allegato 1 – lett. D (esclusi veicoli con accesso per sedie a rotelle), E ed H** (pubblicato in G.U. n. 157, del 2 luglio 2021) ed in possesso dei mezzi di prova previsti nel suddetto Decreto.

I grassi e gli oli lubrificanti, utilizzati per i mezzi adibiti al Servizio, devono essere costituiti da prodotti biodegradabili e/o a base rigenerata, conformi alle specifiche tecniche di riferimento contenute nei suddetti criteri ambientali minimi, o da lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024.

È vietato sugli autobus un carico di passeggeri a sedere superiore al massimo fissato nella carta di circolazione. Non è consentito il viaggio di passeggeri in piedi anche se previsto dalla carta di circolazione. Sugli automezzi impiegati per il servizio dovrà essere applicata, davanti e dietro, la tabella di cui alla figura n.304 dell'art. 135 del Codice della Strada, nonché indicazione leggibile del

plesso scolastico servito. Inoltre, sulla parte anteriore dovrà essere posto un cartello (formato A4) con la scritta “PER CONTO DEL COMUNE DI FIRENZE” – SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO”.

È FATTO DIVIETO L'UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE SUI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO.

Ogni automezzo dovrà inoltre:

- essere dotato di telefono cellulare a disposizione dell'autista con auricolari Bluetooth o vivavoce o tecnologie similari (che comunque non richieda all'autista, per il funzionamento, l'uso delle mani, o distrazione della vista dalla guida del mezzo) per comunicare con gli Uffici Comunali, con la sede dell'appaltatore e per eventuali emergenze;
- essere dotato di presa elettrica del tipo “accendisigari” o “USB” al fine di consentire l'eventuale ricarica dei cellulari in dotazione al personale adibito all'accompagnamento, nonché agli autisti;
- avere montate le gomme termiche oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi in cui sono prescritte ed essere sempre in regola con le disposizioni comunali e nazionali sull'uso di pneumatici da neve o di uso catene;
- avere a bordo un estintore a schiuma, di tipologia adeguata al mezzo e al tipo di servizio, gilet o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento;
- essere dotato di sistema di condizionamento/ riscaldamento per il periodo estivo e invernale.

Per il servizio di trasporto scolastico per alunni con disabilità, oltre a quanto sopra stabilito, i mezzi omologati per il trasporto con carrozzina dovranno essere dotati di pedana e attrezzati per trasporto disabili in carrozzina.

Art. 4.4 Polizze Assicurative

La Ditta aggiudicataria dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, specifiche polizze assicurative dedicate alla gestione del presente servizio e di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato. La Ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio e per l'intera durata del presente appalto, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti. La Ditta aggiudicataria è l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate.

Per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto, la Ditta aggiudicataria deve essere in possesso di:

- polizza assicurativa R.C.A. per gli autobus con massimale di garanzia non inferiore a € 30.000.000,00 (trenta milioni/00) per danni a persone ed € 2.000.000 (due milioni/00) per danni a cose a sinistro; per gli altri tipi di veicoli garanzia non inferiore a € 6.450.000 (sei milioni quattrocentocinquantamila/00) per i danni alle persone e € 1.300.000 (un milione trecentomila/00) per i danni alle cose, e recante l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta aggiudicataria sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. In particolare l'assicurazione RCA, in aggiunta a quella obbligatoria, dovrà comprendere anche la responsabilità civile relativa alla copertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni

involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa.

L'assicurazione RCA dovrà coprire anche:

- la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private, in considerazione del fatto che la parte del servizio afferente al prelievo dei minori presso le abitazioni e alla consegna dei medesimi presso le scuole, può comportare l'accesso dei veicoli della Ditta in aree private non aperte al pubblico;
- la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indumenti, oggetti di comune uso personale, borse e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli della Ditta, esclusi denaro, preziosi e simili;
- la responsabilità per i danni cagionati dal conducente a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
- la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli della Ditta Aggiudicataria alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze;
- la responsabilità per i danni ai trasportati e/o a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ovvero derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche (cause da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente), scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati;
- la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel corso delle operazioni di soccorso stradale ai fini del recupero/traino di un veicolo della Ditta in avaria o danneggiato;
- la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti;

- laddove non già ricompresa nella copertura assicurativa RCA, la Ditta appaltatrice deve possedere inoltre polizza RCT corredata della garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto della Ditta Aggiudicataria o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni a persone e cose;

- la Ditta appaltatrice, qualora si avvalga per l'espletamento del servizio di prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque di persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non dipendenti, deve, altresì, essere in possesso di polizza RCO, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni/00) con sottolimito di 1.000.000 (un milione/00) per persona.

La Ditta aggiudicataria, dovrà fornire alla Direzione competente del Comune di Firenze copia delle polizze assicurative contestualmente alla stipula del contratto d'appalto ovvero dell'esecuzione anticipata in via di urgenza. Nel caso in cui gli automezzi non fossero dotati di copertura assicurativa per i massimali richiesti, le Ditte partecipanti alla gara si impegnano, in caso di aggiudicazione, al loro adeguamento, nei termini indicati dall'Amministrazione comunale, pena la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa. La polizza dovrà risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l'intero periodo dell'appalto: a tale proposito l'assicuratore dovrà espressamente impegnarsi a notificare alla Direzione competente del Comune di Firenze, mediante Pec, ogni sospensione di copertura per mancato pagamento dei premi o per inadempimento della comunicazione dei dati ai fini della regolazione annuale, entro e non oltre trenta giorni dall'inadempimento.

La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, rinunciando - senza deroghe od eccezioni – a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune, che deve intendersi pertanto sollevato da ogni responsabilità al riguardo. Resta precisato che costituirà onere a carico della Ditta aggiudicataria, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.

Art. 4.5 Obblighi della Ditta aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria dovrà:

A) Con riferimento al personale impiegato e ai mezzi utilizzati comunicare alla Stazione Appaltante i seguenti dati prima della stipula del contratto o dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza:

- nominativo del referente e del soggetto responsabile dei rapporti contrattuali tra appaltatore e Stazione Appaltante;
- elenchi nominativi del personale impiegato allegando, per gli autisti, copia della patente;
- copia dei libretti di circolazione dei mezzi impiegati nel servizio, incluse le riserve;
- copia delle polizze assicurative dei mezzi e dei certificati di assicurazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione di quei dipendenti che la Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio ritenesse non idonei allo svolgimento dei servizi affidati.

La sostituzione dovrà comunque avvenire entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta.

B) Con riferimento al rapporto di lavoro:

-inquadrate tutto il personale impiegato, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Dlgs. 36/2023, nel rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL autonoleggio ANIASA (Cod. CNEL - IC35) o CCNL autonoleggio imprese, noleggio autobus con conducente – ANAV (Cod. CNEL – IC36), inquadramento non inferiore al livello C2, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi. Qualora l'affidatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva) la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 11 comma 6, del D. Lgs. 36/2023, tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. In caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, previa diffida ad adempiere e procederà alla risoluzione dello stesso destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

C) Con riferimento alla Sicurezza sul luogo di lavoro:

- garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto. La Ditta aggiudicataria, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata alla Stazione Appaltante a qualsiasi titolo.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a:

- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente alla gestione delle emergenze, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti e nei mezzi in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- garantire nel servizio la presenza costante di almeno un coordinatore dell'emergenza;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in quantità e qualità adatta alle esigenze, nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione.

D) Ulteriori obblighi:

La Ditta aggiudicataria è tenuta a:

- far rispettare il divieto di fumo in tutti i mezzi utilizzati per il servizio;
- provvedere a pulizia e igienizzazione quotidiana del mezzo;
- dotare i mezzi di cinture di sicurezza omologate;
- dotare i mezzi di gradino laterale meccanico o elettrico;
- segnalare immediatamente alla Stazione Appaltante tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi;
- non applicare alle famiglie costi ulteriori rispetto alla tariffa già corrisposta alla Stazione Appaltante a titolo di retta.

Per il trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, ai sensi del D.M. 31.01.1997 – già citato - e successiva circolare n. 23 dell'11.03.97, occorre che i vettori adottino ogni provvedimento idoneo alla protezione dei bambini durante il trasporto.

Le Aziende si impegnano comunque a rispettare ogni altra normativa vigente inerente in materia di trasporto, di trasporto scolastico non compresa nelle disposizioni citate nel presente Capitolato.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque, dopo l'aggiudicazione, di effettuare controlli per la verifica sull'idoneità del mezzo.

Qualora fossero rilevate inefficienze e/o difformità, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'eliminazione delle stesse, prima dell'inizio del servizio, pena la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

La Ditta aggiudicataria dovrà produrre, almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio, la seguente documentazione:

- 1 – documentazione relativa alle coperture assicurative, per i massimali richiesti nell'art. 4.4;
- 2 – documentazione di regolare revisione dell'automezzo alla M.C.T.C.;
- 3 – comunicazione inerente il tipo di rapporto di lavoro con cui la Ditta è legata al conducente del mezzo, documentazione di possesso della patente specifica prevista dalla legge per il personale addetto alla guida, nonché il numero di cellulare di servizio, di cui ogni autista deve essere dotato.

La Ditta Aggiudicataria dovrà utilizzare automezzi che, per dimensioni ed altre caratteristiche, non determinino problemi di sicurezza alla viabilità sui percorsi.

Art. 4.6 Personale autista

I conducenti dovranno essere in possesso di:

- patente di guida e delle eventuali ulteriori abilitazioni previste dall'art. 116 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i.);
- Carta di Qualificazione del Conducente (CQC persone) di cui al D. lgs. 21.11.2005 n. 286 per gli autisti di mezzi M2 e M3
- Certificato di abilitazione professionale CAP tipo KB

Il conducente non deve essere destinatario di provvedimenti ostativi sulla patente o sui documenti di guida necessari (Codice della strada).

Il conducente deve obbligatoriamente essere munito di distintivo riportante le proprie generalità e quelle della Ditta Aggiudicataria.

In particolare il conducente dovrà:

- espletare il servizio con diligenza adottando le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza degli utenti in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa, chiusura e apertura porte, avvio dello scuolabus);
- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
- essere dotato di telefono cellulare a disposizione dell'autista con auricolari Bluetooth o vivavoce o tecnologie similari (che comunque non richieda all'autista, per il funzionamento, l'uso delle mani, o distrazione della vista dalla guida del mezzo), al fine di garantire la tempestiva comunicazione con gli uffici preposti; il numero del cellulare dovrà essere fornito alla Stazione Appaltante;
- controllare l'interno dell'automezzo per verificare la presenza di oggetti e persone alla fine di ogni giro di ogni itinerario.

È vietato al conducente durante lo svolgimento del servizio:

- fumare a bordo del mezzo;
- assumere bevande alcoliche o sostanze stupefacenti;
- esprimersi con modi inappropriati e con gesti diseducativi o comunque, non inerenti alle proprie mansioni;
- far salire sugli autobus persone estranee al servizio stesso o non autorizzate dagli uffici competenti;
- far salire persone in numero superiore a quello indicato nella carta di circolazione;
- raccogliere e far scendere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
- portare animali o cose sugli autobus;
- deviare dal percorso per esigenze personali;
- dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e la Stazione Appaltante;
- prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti.

L'appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio del servizio, i nominativi dei conducenti. La Stazione appaltante potrà richiedere la sostituzione di quelli che, a suo insindacabile e motivato giudizio, risultassero non idonei o inadatti sia sotto il profilo della

sicurezza, sia sotto l'aspetto della disponibilità nei confronti degli utenti del servizio oltre che per mancato assolvimento degli incarichi affidati o violazione dei divieti imposti.

L'appaltatore deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque non oltre sette giorni dalla richiesta. Nell'esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al Piano annuale del trasporto scolastico approvato dalla Stazione Appaltante, raccogliendo le eventuali richieste o reclami delle famiglie degli utenti e riportandole agli Uffici Comunali competenti. In caso di sostituzione per qualsiasi motivo l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante il nominativo del nuovo conducente e comunque prima della presa in servizio.

In caso di problemi, deviazioni della viabilità, o altro che alteri o ritardi in maniera sensibile il normale svolgimento del servizio, l'autista non può prendere autonome decisioni ma, in accordo con il personale di accompagnamento, dovrà contattare la Direzione competente del Comune di Firenze per avere le necessarie disposizioni.

Art. 5 CONDIZIONI GENERALI

Art. 5.1. Oneri della stazione appaltante

La Stazione Appaltante si impegna a fornire all'appaltatore i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio. È a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del servizio secondo le modalità previste dal Capitolato, la formulazione e la programmazione degli itinerari per ogni anno scolastico.

Art. 5.2 Clausole sociali

L'aggiudicatario di ogni lotto è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato (CCNL autonoleggio ANIASA - Cod. CNEL - IC35 o CCNL autonoleggio imprese, noleggio autobus con conducente – ANAV - Cod. CNEL – IC36), inquadramento non inferiore al livello C2, ovvero di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto di ciascun lotto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale (dipendenti e soci lavoratori) già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente in relazione agli itinerari da questo coperti, garantendo le stesse tutele del CCNL sopra indicato.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel documento allegato denominato: **Elenco Autisti** al Progetto – Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 denominato “Dati riepilogativi personale impiegato dall'appaltatore uscente” e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale, diviso per qualifica/inquadramento professionale, con il relativo monte ore complessivo di servizio offerto, secondo il Piano di assorbimento presentato in sede di gara. In detto Piano dovranno essere indicate le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficerà della stessa e alla relativa proposta contrattuale (con indicazione di inquadramento e trattamento economico). Il rispetto delle sue previsioni sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto. La sua attuazione rappresenta un obbligo contrattuale, pertanto saranno applicate, nei casi di inadempimento, le penali previste all'art. 5.4 del presente Capitolato speciale d'appalto.

Al fine di garantire le pari opportunità di genere, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una copia dell'ultimo **rappporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali, come dettagliato all'art. 5.4 del Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Al fine di garantire le pari opportunità di genere, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali, come dettagliato all'art. 5.4 del presente Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Al fine di garantire la pari opportunità di inclusione lavorativa per persone con disabilità, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una **relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 5.4 del Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Art. 5.3 Controlli

Il Comune porrà in essere, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti necessari al fine di accertare l'esatta esecuzione del servizio di trasporto scolastico in tutte le sue forme e quindi la corrispondenza tra quanto offerto in sede di gara e quanto richiesto dalla Stazione Appaltante. I controlli saranno svolti dal Comune sull'andamento del servizio in generale nonché sui veicoli utilizzati, sui luoghi ove gli stessi sono parcheggiati, sul parco veicoli e sul personale impiegato e, in particolar modo, sulla sussistenza delle abilitazioni necessarie allo svolgimento delle attività a cui sono preposti nell'esecuzione contrattuale. I controlli potranno essere di varia natura ovvero potranno consistere in sopralluoghi dei luoghi interessati dal servizio, in ispezioni dei veicoli utilizzati e loro componenti, accessi e verifiche. Ogni Ditta Aggiudicatrice ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui sopra, consentendo l'esame dei veicoli e degli impianti, nonché consentendo l'accesso alla propria documentazione relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti. I controlli possono essere effettuati anche senza preavviso.

Art. 5.4 Penali

Tutti i servizi dovranno essere resi conformemente alle disposizioni di legge previste in materia, al presente Capitolato nonché alle indicazioni impartite dalla Direzione competente del Comune di Firenze durante lo svolgimento del servizio.

Procedura irrogazione penali: il Comune provvederà alla formale contestazione per PEC indirizzandola alla Ditta Aggiudicataria, la quale potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti alla data di ricevimento della contestazione stessa. La contestazione deve prevedere i fatti oggetto di contestazione, le disposizioni che si intendono violate dalla Ditta Aggiudicataria e la sanzione che si intende irrogare a margine dell'analisi delle eventuali controdeduzioni presentate in replica dalla stessa Ditta. Nella controdeduzione la Ditta Aggiudicataria deve prendere posizione sui fatti e sulle violazioni contestate dal Comune offrendo, se del caso, prove documentali o indicandone altre non documentali.

Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti controdeduzioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 5.5 del presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 5.5, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Per l'accertamento dell'inadempienza il Comune potrà tenere conto anche delle segnalazioni provenienti da terzi e dai familiari degli utenti, purché adeguatamente documentate.

Il Comune di Firenze, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità:

1. Mancata effettuazione del servizio: il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà subire sospensioni e/o interruzioni. Pertanto, per ogni caso di sospensione e/o interruzione anche parziale del servizio, il Comune addebiterà alla Ditta aggiudicataria l'importo sostenuto per far svolgere il servizio al primo operatore economico disponibile per tutti i giorni di mancato servizio e per ogni linea oltre ad una penalità di € 500,00 per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio. Al secondo episodio nell'anno scolastico, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto. Per la mancata effettuazione parziale del servizio (mancata effettuazione dell'andata o del ritorno) sarà addebitata alla Ditta Aggiudicataria la penale di € 250,00;
2. Per ogni caso di ritardo nell'effettuazione del servizio per cause imputabili alla Ditta Aggiudicataria (compreso il traffico urbano non eccezionale), il Comune applicherà una penale: per un ritardo maturato ad ogni fermata del percorso tra 15 e 30 minuti, sarà pari ad € 200,00; per ritardi oltre i 30 minuti verrà applicata una penale pari ad € 300,00. In caso di comportamento recidivo da parte della Ditta Aggiudicataria, l'importo della penale può essere raddoppiato, a discrezione del Comune.
3. Effettuazione del servizio in difformità dal Piano annuale del trasporto scolastico stabilito dalla Stazione Appaltante: per ogni caso di esecuzione del servizio in difformità dal Piano annuale del trasporto scolastico stabilito, il Comune applicherà una penale fino ad € 300,00 per ogni violazione. In caso di comportamento recidivo da parte della Ditta Aggiudicataria, l'importo della penale è raddoppiato, a discrezione del Comune. Qualora la difformità di cui sopra sia effettuata in violazione di disposizioni di legge il Comune irrogherà la penale pari ad € 600,00 per ogni violazione; se la violazione di legge è attinente alla sicurezza degli alunni trasportati la pena sarà pari ad € 2.000,00 per ogni violazione. La difformità del servizio può consistere nella variazione arbitraria non autorizzata, né dovuta a cause di forza maggiore, degli itinerari da percorrere descritti dal Piano annuale del trasporto scolastico, fermate/ripartenze da punti diversi

rispetto a quelli stabiliti da detto documento, effettuazione del servizio con alunni in piedi o privi di posto a sedere individuale; mancato rispetto degli orari.

4. Penali attinenti ai veicoli: qualora la Ditta Aggiudicataria utilizzi veicoli non conformi a quanto prescritto dal presente Capitolato nonché veicoli non aventi le caratteristiche offerte in sede di gara il Comune applicherà una penale pari ad € 1.500,00 per ogni violazione. Qualora in caso di avaria al mezzo durante l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico fermata/casa-scuola-fermata/casa la Ditta Aggiudicataria non sia in grado di sostituire il mezzo in avaria con altro mezzo idoneo nei tempi offerti in sede di gara e comunque non oltre sette giorni dall'avarìa il Comune applicherà una penale pari ad € 500,00.
5. Penali attinenti al personale addetto: qualora il personale addetto alla conduzione del veicolo non osservi gli obblighi e i divieti previsti dal presente Capitolato tecnico, il Comune applicherà una penale, pari ad € 250,00 per ogni violazione riscontrata. L'importo è aumentato del doppio (pari ad € 500,00) qualora si versi in una situazione di recidiva. Ad ogni modo, qualora il personale suddetto configuri delle condotte o realizzi dei fatti rientranti nelle fattispecie previste del Codice Penale, il Comune irrogherà la pena della risoluzione contrattuale con conseguente risarcimento di tutti i danni sottratti da essa dipendenti. Qualora la Ditta Aggiudicataria non adempia gli obblighi di comunicazione in caso di sostituzione del personale addetto al servizio, ivi compreso il referente dell'appalto, il Comune applicherà una penale, pari ad € 300,00.
6. In caso di scarsa o mancata pulizia degli automezzi, carrozzeria ed interni sarà applicata una penale pari ad € 150,00 per ogni violazione riscontrata.
7. Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 5.2 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione, se dovuta, della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
8. Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 5.2 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
9. Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 5.2 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione della relazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
10. Nel caso di mancato rispetto del Piano di assorbimento presentato in sede di offerta sarà applicata una penale pari a 2.000 €.

Art. 5.5 Garanzia definitiva

L'appaltatore è obbligato, prima della stipula del contratto e per ciascun lotto, a costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art.117 del D.lgs. 36/2023 pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'importo della garanzia è ridotto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 comma 8 del D.lgs. 36/2023.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e ricoprendere anche i periodi di garanzia di cui all'art. 4 del presente capitolato. Dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà

attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

La garanzia sarà svincolata a conclusione del contratto, successivamente all'emissione del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso.

Art. 5.6. Risoluzione del rapporto contrattuale

La Stazione Appaltante ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni.

Sono causa di risoluzione espressa dal contratto:

1. le mancate prestazioni del servizio per 2 (due) giorni consecutivi, salvo le cause di forza maggiore. Non sono considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali;
2. le ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge e regolamenti relativi al servizio;
3. quando l'appaltatore si renda colpevole di accertata evasione fiscale, di frode o in caso di fallimento;
4. quando l'appaltatore cede ad altri, sia direttamente che indirettamente, e senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto;
5. ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai termini dell'art. 1453 e segg. del C.C.

In caso di risoluzione del contratto, prevista dall'art. 122 comma 3 del Codice, l'appaltatore, in aggiunta alle penalità sopra menzionate, dovrà risarcire i danni prodotti al contraente o a terzi.

Il contratto si intende risolto di diritto nei seguenti casi:

- nel caso di recidiva nella mancata effettuazione del servizio ai sensi dell'art. 5.5, par. 1 del presente capitolo;
- nel caso in cui l'ammontare delle penali superi complessivamente il 10% dell'importo contrattuale;
- utilizzo di automezzi non compresi tra quelli presentati in sede di offerta, ovvero sostituiti con altri dalle caratteristiche inferiori, contestabili dalle competenti Autorità di Polizia, così come l'utilizzo di automezzi non aventi caratteristiche tecniche corrispondenti o superiori a quelli presentati in sede di offerta, o di automezzi non omologati, nonché il mancato rispetto delle norme del Codice della strada in base all'uso e all'omologazione del veicolo adibito al servizio, potranno essere causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo del Codice Civile sopra citato;
- nei casi indicati dall'art. 5.18 del presente capitolo in virtù del Protocollo di legalità sottoscritto in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, stazione appaltante, con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze;

Art. 5.7. Divieto di cessione

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n.36/2023 art. 120 c. 1 lett. d). In caso di cessione, in violazione del predetto divieto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di ritenere risolto il contratto medesimo, con diritto alla rifusione non solo di ogni eventuale danno, ma con la conseguente escussione della cauzione, previo il semplice accertamento del fatto.

Art. 5.8. Subappalto del servizio

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto e, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario. Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto, è ammesso nei termini e nei limiti di cui all'art. 119 del D.lgs 36/2023.

I concorrenti devono indicare le parti del servizio che intendono subappaltare. L'autorizzazione al subappalto sarà vincolato al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art.119. Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell'appaltatore, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice. Copia delle condizioni di subappalto, sottoscritte dalle parti, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante.

Art. 5.9. Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente. Ai sensi dell'art. 124 del Codice l'Amministrazione interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 5.10. Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 5.11. Quinto d'obbligo e varianti

L'Amministrazione Comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre alla Ditta aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso la Ditta aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice. La Ditta aggiudicataria espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Ditta aggiudicataria se non sia stata approvata dall'Amministrazione. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Ditta aggiudicataria, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 5.12. Direttore dell'esecuzione del contratto e responsabile del servizio

L'Amministrazione Comunale nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Art 5.13. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010 la Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. La Ditta aggiudicataria, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. La Ditta aggiudicataria, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. La Ditta aggiudicataria, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto e nei subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai sub-contratti, la Ditta aggiudicataria si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, la Ditta aggiudicataria è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, la Ditta aggiudicataria non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 5.14. Fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento, le fatture dovranno essere rimesse alla fine di ogni mese di servizio.

La Direzione Patrimonio Immobiliare – E.Q. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali provvederà ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 al riscontro sulla regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni indicati nel presente Capitolato e curerà i successivi adempimenti per la liquidazione.

Le fatture verranno liquidate entro 30 gg. dalla conclusione dell'effettuazione delle suddette verifiche nei termini di cui all' art. 4 del DLgs 231/2002, a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato.

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse in formato digitale e pervenire tramite il Sistema di Interscambio IO SDI predisposto da SOGEI; le fatture dovranno essere intestate al Comune di Firenze – Direzione Patrimonio Immobiliare – E.Q. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali – Viale Manfredo Fanti n. 5 – 50137 Firenze (codice fiscale 01307110484), riportare il codice CIG, il numero e la data del provvedimento di affidamento del servizio, il numero di impegno, il Codice IPA della Direzione Patrimonio Immobiliare: 2AEDD5.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 5.15 Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. La Ditta aggiudicataria si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica. Tutta la documentazione creata o predisposta dalla Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione. In caso di inadempimento da parte della Ditta aggiudicataria a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 5.16. Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione, interpretazione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica giuridica o amministrativa e non risolvibile in via extragiudiziale verranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Firenze.

Art. 5.17. Spese contrattuali

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutti indistintamente le spese contrattuali di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a mano che sia diversamente disposto da espresse norme di legge.

Art. 5.18. Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara, regolata dal presente Capitolato e dal Disciplinare.

Il Comune di Firenze, in qualità di titolare (con sede in Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, IT-50122 - P.IVA 01307110484; PEC: protocollo@pec.comune.fi.it; Centralino: +39 055055), tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l'adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura di gara. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) – e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari della procedura di gara e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori del Comune o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Il Sub-Titolare del trattamento è il Direttore della Direzione Patrimonio Immobiliare.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile

della protezione dei dati presso il Comune (Comune di Firenze - Responsabile della Protezione dei dati personali, Palazzo Medici Riccardi Via Cavour n.1, 50129 Firenze – e-mail: rpdprivacy@comune.fi.it).

Art. 5.19 Protocollo di legalità

L'aggiudicatario è a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, stazione appaltante, con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze (reperibile al link [INTESAPERLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI.pdf](#) (comune.fi.it)) e ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti, con particolare riguardo alla clausola che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate, al suddetto Ufficio della Prefettura, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.lgs.vo 159/2011. Qualora il contratto sia stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto; la Stazione Appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

L'aggiudicatario conosce e accetta la clausola risolutiva espressa di risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante da scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nell'appalto.

L'aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

L'aggiudicatario è anche a conoscenza che la Stazione Appaltante è impegnata altresì, per quanto al Protocollo di Legalità di cui al presente articolo, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa (art. 1456 cc.)ogniqualvolta, nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 , 318, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis c.p., con esercizio della potestà risolutoria secondo quanto all'articolo 5 comma 2 del Protocollo di Legalità stesso.

Art. 5.20. Norme di riferimento e di rinvio

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.lgs. 36/2023 e ai Regolamenti approvati dall'Amministrazione Comunale. La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Il Dirigente
Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto
Dott. Giovanni Bonifazi